

Legge
Zero

I(T)A 2023: decisioni e orientamenti

Gli algoritmi e l'intelligenza artificiale
nelle pronunce dei Tribunali
e delle Autorità italiani

www.leggezero.ai

e-lex
STUDIO LEGALE

MAGGIOLI
EDITORE

Introduzione



“Sono felice che il 2023 sia stato l’anno in cui il mondo ha iniziato a prendere sul serio l’intelligenza artificiale”.

In queste parole di Sam Altman c’è molto di quello che è accaduto nell’anno che si sta per concludere. Il 2023 passerà alla storia come l’anno dell’IA: è stato pubblicato un nuovo *paper* scientifico sull’IA ogni 8 minuti e ogni due giorni circa è stato rilasciato un nuovo LLM.

Ma l’intelligenza artificiale non è più un tema che interessa soltanto gli addetti ai lavori. È come se nel 2023 il mondo avesse aperto gli occhi. Come afferma Arthur C. Clarke, *“qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia”.*

E quest’anno, la magia dell’IA generativa ha catturato l’immaginazione collettiva, segnando un punto di svolta nella comprensione pubblica della sua importanza. Raramente un fenomeno tecnologico è stato, fin da subito, così trasversale, interessando tutti i settori delle nostre vite e costringendoci a ragionare sul futuro dell’essere umano nei processi produttivi, creativi, democratici.

Dal punto di vista del diritto, nel 2023 si è diffusa la consapevolezza sulla necessità di regole condivise in materia di IA. Il raggiungimento dell'accordo sull'AI Act europeo - che sarà pubblicato nei prossimi mesi - non è solo un passo avanti in questa direzione, ma consente di definire il primo standard normativo globale. Insomma, è solo l'inizio di una serie di norme che saranno adottate dai legislatori (anche quello italiano) per evitare che l'uso dell'IA possa compromettere i diritti e le libertà fondamentali.

In attesa di queste regole però, algoritmi e sistemi di IA sono stati oggetto delle pronunce di Tribunali o Autorità Amministrative indipendenti.

Anche in Italia. Probabilmente il provvedimento più noto è quello del Garante Privacy che - primo tra tutte le Autorità europee - ha avuto l'effetto di rendere inaccessibile per alcune settimane ChatGPT agli utenti italiani (senza VPN). Ma non è l'unico. In questo Report abbiamo raccolto i più importanti provvedimenti del 2023 della giurisprudenza e delle Autorità italiane: dal diritto d'autore, all'utilizzo degli algoritmi nell'attività amministrativa, dall'impiego di algoritmi nella gestione del rapporto di lavoro alla protezione dei dati personali degli utenti di chatbot e app.

Abbiamo organizzato sentenze e provvedimenti per settori del diritto (civile, amministrativo, proprietà intellettuale, data protection) in modo da consentire una facile consultazione anche per i non giuristi, inserendo una premessa in cui sono sinteticamente riportati i principi di riferimento per aziende, amministrazioni, creativi e lavoratori.

Oltre ai provvedimenti citati nelle diverse sezioni del Report, meritano di essere segnalate anche le indagini conoscitive avviate da AGCM e Garante Privacy, rispettivamente sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo e sulla raccolta dei dati personali per addestrare gli algoritmi.

Sono il segno che per regolare è prima necessario conoscere nel dettaglio i sistemi di IA e il loro funzionamento.

Questo Report testimonia come - nell'anno zero dell'IA - i tribunali e le autorità italiane abbiano già dovuto affrontare complesse questioni, pronunciandosi su algoritmi e IA pur in difetto di norme specifiche.

Sebbene le sentenze e i provvedimenti raccolti qui non siano ancora numerosi, dimostrano come – anche per il diritto – l’IA sia il presente e non il futuro, e che già nel prossimo anno, vista la sempre maggiore pervasività dell’IA nella società, aumenteranno sicuramente conflitti e contenziosi. È il motivo per cui servono leggi adeguate e autorità (giudiziarie e amministrative) preparate e competenti anche su temi assai tecnici.

Buona lettura!

Civile e lavoro


Trasparenza e responsabilità: gli obblighi dei datori di lavoro

Il 2023 ha visto ancora una volta protagonisti i giudici del lavoro, chiamati a decidere su numerose questioni connesse all'utilizzo degli algoritmi nell'ambito della cosiddetta "gig-economy". È stato affermato come l'utilizzo di strumenti software, quali le piattaforme digitali, nello svolgimento dell'attività lavorativa possa, in più di un'occasione, dar luogo a sfaccettati profili di responsabilità del datore di lavoro. La tutela ai diritti dei riders è, in effetti, oggetto ormai di una interessante casistica giurisprudenziale nei tribunali di diversi Paesi europei.

Meritano di essere segnalate alcune pronunce di merito, in primis quelle del giudice del lavoro di Palermo, che si pongono in continuità con la storica ordinanza numero 2949 del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Bologna, una delle prime con cui è stato ritenuto illecito, in quanto discriminatorio, l'uso di un algoritmo per gestire le prenotazioni delle sessioni di lavoro da parte dei riders. In quella occasione veniva affermato che l'algoritmo, utilizzato da una nota piattaforma di food delivery, era "cieco" e pertanto indifferente alle esigenze dei riders e dei diritti loro riconosciuti dall'ordinamento.

Le pronunce del 2023 affermano l'importanza della trasparenza nelle modalità di funzionamento degli algoritmi utilizzati nelle piattaforme di lavoro: si tratta di pronunce molto rilevanti perché definiscono un grande livello di dettaglio delle informazioni che devono essere rese disponibili ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali.





D'altronde, l'organizzazione del lavoro tramite le piattaforme digitali è un tema di estrema importanza e attualità, come dimostra l'accordo sulla c.d. “Direttiva Rider”, l'atto del legislatore europeo che mira a tutelare i diritti degli oltre 28 milioni di riders, drivers e altri cittadini europei impiegati nella Gig economy. Il testo, finalizzato il 13 dicembre, ruota sulla presunzione del rapporto di lavoro subordinato del lavoratore. Si tratta di una grande conquista per i diritti dei lavoratori, che rispecchia ciò che è stato affermato nell'ultimo anno anche dalle corti di merito del nostro Paese.

Con riferimento al pubblico impiego, si registra un orientamento che, in linea con i precedenti, ha “bocciato” l'algoritmo utilizzato dal Ministero dell'Istruzione per l'assegnazione delle supplenze tramite procedura informatizzata, definendolo “paradossale”.



Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Sentenza del 03/03/2023 n. 126

La sentenza in questione riguarda una "fabbrica intelligente" dove l'attività umana è completamente sostituita da hardware con sofisticati algoritmi. Ove i poteri direttivi e di controllo del datore di lavoro siano esercitati mediante sistemi informatizzati, il rapporto di lavoro dei dipendenti impiegati nell'appalto deve essere considerato come rapporto di lavoro subordinato in capo al datore di lavoro titolare di tali mezzi tecnologici.

Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza del 03/04/2023, n. 14491

Un noto operatore economico operante nel settore delle consegne a domicilio è stato condannato per non aver voluto informare la Cgil sui criteri con cui, attraverso il sistema di funzionamento dell'algoritmo, vengono organizzati e determinati gli incarichi assegnati ai lavoratori della piattaforma di delivery. Il ricorso presentato da Nidil Cgil Palermo, Filt Cgil Palermo e Filcams Cgil Palermo è stato accolto dal giudice del lavoro, che ha condannato l'app a comunicare alle organizzazioni sindacali *"le informazioni sull'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati"*.

Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Sentenza del 12/05/2023 n. 743

Il giudice del lavoro, in linea con altre pronunce quasi identiche sul tema, critica più che altro la regola sottesa al sistema delineato dal Ministero per l'attribuzione delle supplenze piuttosto che l'algoritmo utilizzato. Il sistema, infatti, realizzato per mezzo dell'algoritmo, viene considerato "paradossale" e "penalizzante" per gli insegnanti, oltre che contrario ai principi di ragionevolezza e meritocratico. Accertata l'illegittimità del comportamento ministeriale, secondo il Tribunale, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata, oltre alle retribuzioni che avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti.

Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza del 20/06/2023

Il Tribunale di Palermo ha condannato per condotta antisindacale una società di consegne a domicilio, ordinandole di fornire all'organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, come previsto dal c.d. decreto "Lavoro trasparente" (D.L. 104/2022). Secondo il Tribunale, poiché a norma del decreto la legittimazione attiva alla richiesta di informazioni sui sistemi automatizzati compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il relativo diniego di per sé limita e compromette l'attività sindacale e va quindi considerato antisindacale.

Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, Decreto del 05/08/2023 n. 3065

Il Tribunale ha accertato l'antisindacalità della condotta della società chiamata in giudizio, consistita nel non fornire le informazioni richieste sui sistemi automatizzati di gestione dei rapporti di lavoro dei rider sulla base dell'art. 1-*bis* d.lgs. 152/1997, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 104/2022 (decreto "Lavoro trasparente").

Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Decreto del 28/09/2023

Il Tribunale di Milano, in tema di condotta antisindacale riguardante i *rider* di *food delivery*, ha confermato che, quando l'organizzazione del lavoro è unilateralmente definita dall'impresa tramite una piattaforma digitale esclusiva e vi è una prolungata disponibilità delle energie lavorative da parte del dipendente, con poteri di direzione e controllo, i rider devono essere considerati lavoratori subordinati. La descrizione accurata del funzionamento della piattaforma ha evidenziato un controllo pervasivo dell'algoritmo sull'attività del singolo, confermando la natura fortemente vincolata del lavoro.

Proprietà intellettuale


L'essenza della creatività è ancora nell'apporto dell'essere umano

Il 2023 è stato l'anno dell'IA generativa, cioè quella che può essere utilizzata per creare nuovi testi, immagini, video, audio, codici o dati sintetici. In tale prospettiva sensibili sono le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Il dibattito sull'attribuzione dei diritti d'autore alle IA generative solleva difatti questioni complesse. Uno fra i primi casi giurisprudenziali e molto Interessante in tal senso è il caso DABUS, in cui Stephen Thaler proprietario di una IA generativa, ha visto negata la registrazione di diversi brevetti in quasi tutto il mondo per invenzioni “create” dalla sua IA in quanto i diritti di proprietà intellettuale (anche l'attribuzione dell'invenzione, non quindi solo la titolarità, che è cosa ben diversa) sarebbero, come anche sottolineato negli USA dalla DC District Court, “prerogativa umana”.

Un orientamento che ha trovato ulteriore conferma nella successiva decisione della UK Supreme Court, secondo cui “un inventore deve essere una persona fisica”. L'analisi etica, sociale e filosofica evidenzia le sfide nell'equiparare le IA agli esseri umani, suggerendo che, al momento, le IA dovrebbero essere considerate strumenti avanzati piuttosto che autori autonomi. Dello stesso avviso è stata nella recente decisione la Suprema Corte di Cassazione, che afferma che l'utilizzo di un software di intelligenza artificiale per la creazione di un'immagine non comporta che l'opera d'intelletto sia priva di carattere creativo.





Il principio fondamentale che emerge da questa pronuncia riguarda la valutazione della creatività in opere realizzate con l'ausilio di strumenti tecnologici. La Corte ha chiarito che l'utilizzo di un software, pur essendo un elemento da considerare, non è di per sé sufficiente a negare la natura creativa di un'opera. Invece, ciò che diventa cruciale è un'analisi più rigorosa del tasso di creatività dell'opera, volto a determinare in quale misura l'apporto umano prevale su quello della macchina.



Il provvedimento

Proprietà
intellettuale

Corte Suprema di Cassazione, Sez. I civile, Ordinanza del 16/01/2023 n. 1107

L'utilizzo di un software nel processo creativo di un'immagine non è "certamente sufficiente" per negare il carattere creativo di un'opera dell'ingegno e tale utilizzo impone solo uno scrutinio maggiormente rigoroso del tasso di creatività, volto a "verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa". Dunque, nell'ipotesi in cui, all'esito di tale accertamento di fatto, venga ritenuto prevalente l'apporto umano rispetto a quello della macchina, non vi è ragione per non riconoscere tutela autorale alla persona che di tale strumento si sia servita.

Amministrativo

Trasparenza e riserva di umanità: le tutele nei confronti dell'amministrazione algoritmica

Le amministrazioni italiane utilizzano sempre più spesso algoritmi o sistemi di IA a supporto della propria attività istituzionale. Non sono rare le contestazioni, nell'ambito delle quali - anche nel 2023 - la giurisprudenza ha ribadito una serie di principi fondamentali che si sono ormai affermati in questo ambito.

Si tratta dei cosiddetti “principi di legalità algoritmica”, enucleati a partire dai comuni principi che governano l'azione amministrativa e dalle norme del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) in materia di decisioni automatizzate. Se, da una parte - come affermato persino dalla Suprema Corte di cassazione - ci si auspica un maggiore ricorso all'uso degli algoritmi nell'attività amministrativa, dall'altra viene evidenziata la necessità di rafforzare la tutela dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di fronte al rischio di subire decisioni completamente automatizzate.

Più in particolare, la precedente giurisprudenza ha affermato che le pubbliche amministrazioni devono garantire il rispetto dei principi di trasparenza dell'algoritmo, di non esclusività delle decisioni algoritmiche (altrimenti detto, principio della “riserva di umanità”) e di non discriminazione algoritmica. Questo approccio mira, per l'appunto, a garantire la tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.





Nelle sentenze proposte in questa sezione, i giudici chiamati a decidere le controversie, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata, sottolineano ancora una volta come sia necessaria una tutela attenta, e quindi un bilanciamento, tra la “regola tecnica” adoperata dai software e i diversi interessi che entrano in gioco nel procedimento amministrativo.

Nelle pronunce qui segnalate, inoltre, il giudice amministrativo ha ribadito che le amministrazioni hanno il dovere di verificare il corretto funzionamento degli strumenti software utilizzati per efficientare il procedimento amministrativo. Questo significa dotarsi di competenze e organizzazione adeguate alla sempre maggiore complessità dei sistemi di IA.

Risulta confermato anche l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale sussiste un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere al codice sorgente del software con cui è stata gestita la una procedura informatizzata, atteso che il ruolo svolto dal programma informatico nell'ambito di un'attività amministrativa.



Corte Suprema di Cassazione, Sez. civile, Ordinanza del 01/03/2023, n. 6177

La Cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso da parte dell'Autorità a un software per automatizzare le verifiche antifrode. In particolare, la Suprema Corte, anche richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, ha affermato che il diritto ad esigere una corretta gestione dei dati personali e particolari, pur rientrando nei diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 Cost., deve essere necessariamente coordinato e bilanciato con le disposizioni costituzionali che tutelano altri diritti come l'interesse pubblico alla trasparenza, alla celerità e al buon andamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Consiglio di Stato, Sentenza del 28/04/2023, n. 4297

Il ricorso a strumenti informatici nelle procedure amministrative costituisce una modalità agevolata di istruttoria, senza che il singolo strumento – per quanto qualificabile in termini di intelligenza artificiale – possa, da un lato, derogare alle regole normative ed ai criteri posti a presupposto della singola procedura e, dall'altro lato, essere sottratto alla trasparenza nonché alla imputabilità all'amministrazione procedente. Quest'ultima è infatti chiamata a verificare la correttezza del funzionamento dello strumento istruttorio utilizzato e la relativa coerenza agli obiettivi ed alle regole dettate, in coerenza al principio di legalità.

T.A.R. Roma, (Lazio) Sez. III bis, Sentenza del 28/02/2023, n. 3443

Il Collegio ha ribadito l'orientamento secondo cui, in conformità ai principi in materia di trasparenza e buon andamento amministrativo, possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni. In particolare, viene ribadito il diritto di accesso al software utilizzato dal Ministero dell'Istruzione per la compilazione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Il TAR per il Lazio conferma l'orientamento del Consiglio di Stato, aggiungendo che le modalità di accesso possono comprendere anche l'accesso al server dell'amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) Sez. III, Sentenza del 12/06/2023, n. 10016

In tema di giurisdizione, la sentenza afferma che le decisioni della pubblica amministrazione in ordine all'assegnazione delle sedi ai docenti collocati nelle graduatorie, anche se organizzate con moderni sistemi informatici, riguardano un segmento dell'azione amministrativa privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la pubblica amministrazione svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, pertanto, le eventuali irregolarità, a prescindere se riguardino l'attività documentale o informatica dell'amministrazione, vanno contestate davanti al giudice del lavoro.

T.A.R. Firenze, (Toscana) Sez. II, Sentenza del 19/06/2023, n. 603

Nelle procedure di gara telematiche che prevedono l'auto-attribuzione di punteggio mediante l'elaborazione automatica dei dati immessi dal concorrente, grava su quest'ultimo l'obbligo di presentare un'offerta certa, seria, completa e immodificabile, in conformità all'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. Restano fermi, non di meno, i presupposti e limiti del soccorso istruttorio affermati dalla giurisprudenza, secondo cui è ammessa la rettifica dei contenuti dell'offerta quando l'errore materiale è chiaramente riconoscibile e rilevabile senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà dell'offerente. Diversamente, non è ammessa l'esperibilità del soccorso procedimentale, in ossequio al divieto di integrazione dell'offerta presentata. Non costituisce motivo ostativo all'attivazione del soccorso istruttorio, invece, la circostanza che l'errore materiale, ove riscontrato, non risulti correggibile dalla stazione appaltante tramite l'utilizzo della piattaforma).

Protezione dei dati personali

Verso un nuovo equilibrio tra diritto ad innovare e tutela dei dati

Nei mesi del boom della IA generativa, prima del raggiungimento dell'AI Act (che prevede l'individuazione di un'Agenzia nazionale in materia), l'Autorità più attiva nel nostro Paese è stato il Garante Privacy.

Infatti, da un lato i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con volumi sempre più grandi di dati, dall'altro le app IA acquisiscono molte informazioni sul comportamento degli utenti. L'intelligenza artificiale è ormai ampiamente adottata non solo nel supporto alla gestione aziendale e amministrativa, ma anche in servizi direttamente rivolti all'utente finale sia nel settore privato che in quello pubblico. In questo contesto, il ruolo del Garante privacy nella difesa dei diritti digitali davanti ai trattamenti automatizzati dei dati personali è cruciale, e la giurisprudenza dell'Autorità rappresenta la testimonianza di questa presenza costante a tutela dei diritti fondamentali.

Affinché l'accettazione di un sistema automatizzato basato su un algoritmo per la valutazione dei dati personali sia valida, è necessario che gli utenti comprendano chiaramente come funziona l'algoritmo (lo schema esecutivo) e quali sono gli elementi presi in considerazione durante la valutazione. In altre parole, la trasparenza sull'operatività dell'algoritmo e sui criteri utilizzati è essenziale per garantire che gli utenti siano pienamente informati prima di accettare l'uso di tale sistema.





Sin dai primi tentativi di applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale ai trattamenti dei dati personali, il Garante ha riconosciuto la minaccia derivante dall'esposizione delle persone fisiche a processi decisionali automatizzati fondati sulla lettura ed elaborazione algoritmica di dati.

Nei suoi provvedimenti, il Garante ha delineato i comportamenti necessari per rispettare il diritto dell'interessato di non essere oggetto di decisioni basate esclusivamente su un trattamento automatizzato, con il potere di generare conseguenze giuridicamente rilevanti o comunque altrettanto significative per la sua sfera di vita. Indicazioni utili anche per tutti gli imprenditori e gli sviluppatori della IA economy.



Corte Suprema di Cassazione, Sez. I civile, Ordinanza del 10/10/2023, n. 28358

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'adesione a una piattaforma web non implica automaticamente l'accettazione di un sistema di valutazione basato su un algoritmo per l'elaborazione di dati personali. È necessario che l'algoritmo, utilizzato per ottenere risultati specifici, sia descritto in modo chiaro e dettagliato all'utente. Non è obbligatorio che gli utenti comprendano il linguaggio matematico dell'algoritmo, ma è essenziale che possano essere informati sulla sua funzione e sulle modalità di elaborazione dei dati. Il consenso per l'utilizzo dei dati deve essere libero, specifico e informato. Secondo la normativa in materia di protezione dei dati personali, il consenso è valido solo se espressamente dato per un trattamento ben definito e con informazioni complete fornite all'utente.

Provvedimento Garante Privacy del 02/02/2023 n. 39

Il Garante Privacy ha imposto una limitazione temporanea al trattamento dei dati personali degli utenti stabiliti in Italia da parte di Luka Inc., sviluppatore di un'app chatbot alimentata da intelligenza artificiale, "Replika". Tale decisione è stata presa a seguito della rilevazione di rischi concreti individuati per i minori e le persone emotivamente vulnerabili nell'utilizzo dell'app, a causa della non conformità della Privacy Policy ai principi di trasparenza stabiliti dal GDPR. In seguito ad una complessa e approfondita revisione dei profili interessati dal provvedimento del Garante condotta da Luka Inc., si è proceduto alla piena riattivazione dei servizi e al ripristino di Replika in Italia.

Provvedimento Garante Privacy del 30/03/2023 n. 112

Il Garante della Privacy ha imposto ad OpenAI, sviluppatrice di ChatGPT, una temporanea limitazione del trattamento dei dati personali relativi a tutti gli utenti presenti nel territorio italiano. Tale decisione è motivata dalle criticità emerse durante l'indagine condotta dall'Autorità. In particolare, si è evidenziato che le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono ai dati reali, rendendo inesatto il trattamento dei dati personali degli utenti coinvolti. Un punto di particolare preoccupazione riguardava anche l'assenza di una verifica appropriata dell'età degli utenti, nonostante i termini pubblicati da OpenAI indichino che il servizio è riservato a soggetti di almeno 13 anni. Questa carenza di filtri per i minori di 13 anni esponeva tali utenti a risposte inadeguate in relazione al loro sviluppo e alla loro consapevolezza. Inoltre, l'Autorità ha constatato che non viene fornita alcuna informativa agli utenti o agli interessati i cui dati sono stati raccolti attraverso il servizio di ChatGPT, né tantomeno è stabilita una base giuridica adeguata per la raccolta e il trattamento dei dati personali a fini dell'addestramento degli algoritmi del servizio.

Provvedimento Garante Privacy del 11/04/2023 n. 114

Dopo aver aderito alle direttive impartite dall'Autorità Garante nel precedente provvedimento, ChatGPT ha agito mediante la creazione e la pubblicazione di un'informativa sul proprio sito internet. Quest'ultima espone agli utenti e ai non utenti i dati personali trattati per addestrare gli algoritmi, specificando le modalità di trattamento. La piattaforma ha ampliato l'informativa, rendendola accessibile già nella maschera di registrazione prima dell'iscrizione al servizio. Ha riconosciuto il diritto di opposizione al trattamento dei dati a tutte le persone residenti in Europa, anche se non sono utenti di ChatGPT, offrendo un modulo online facilmente accessibile. Sono state introdotte nuove possibilità per gli interessati, consentendo loro di richiedere la cancellazione di informazioni ritenute erranee. Ulteriori cambiamenti includono l'introduzione di un pulsante nella schermata di benvenuto per gli utenti italiani già registrati, chiedendo loro di dichiarare di essere maggiorenni o ultratredicenni e, in quest'ultimo caso, di avere il consenso dei genitori per accedere al servizio. In seguito a tali aggiornamenti e all'adeguamento alle richieste dell'Autorità Garante, la provvisoria limitazione al trattamento dei dati personali nei confronti di OpenAI è stata sospesa.

Provvedimento Garante Privacy del 13/04/2023 n. 122

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (ENEA) - in collaborazione con l'Istituzione Bologna Musei - ha dato il via ad un progetto di intelligenza artificiale, denominato "ShareArt", il quale prevede l'uso di tecnologie IoT/BigData per ottenere informazioni aggregate sui visitatori e sulle interazioni con le opere d'arte. L'Autorità Garante ha ritenuto il sistema contrario ai principi fondamentali stabiliti nel Regolamento Europeo n. 679/2016, evidenziando l'assenza di una base giuridica chiara, di un'informativa completa di tutti gli elementi indicati nell'art. 13 del GDPR e di proporzionalità nel trattamento dei dati personali. In particolare per quanto riguarda il trattamento delle immagini dei visitatori mediante dispositivi video, a prescindere che vi sia riconoscimento biometrico o meno. Il Garante ha emesso un'ammonizione al Titolare del trattamento (ENEA) in conformità all'articolo 58, paragrafo 2 del GDPR, senza adottare ulteriori misure correttive, poiché la condotta ha già esaurito tutti i suoi effetti.

Credits

I(T)A 2023: decisioni e orientamenti

Gli algoritmi e l'intelligenza artificiale nelle pronunce dei Tribunali e delle Autorità italiani


Versione

23 Dicembre 2023

Hanno contribuito

Ernesto Belisario, Stefano Aterno, Giovanni Maria Riccio, Francesca Ricciulli, Stelio Pagnotta, Adriana Peduto, Alessandro Greco, Marilara Coppola, Leondina Laterza, Antonio Giuffrida Privitera, Claudia Grossi, Claudia Galli, Marco Brezza, Stefano Muccioli.





Legge
Zero

IA: ISTRUZIONI PER L'USO



VISITA

leggezero.ai